

Decreto federale sullo stanziamento di crediti ad istituzioni che promuovono la ricerca negli anni 2000-2003

del 28 settembre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 85 numero 10 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 1998¹,

decreta:

Art. 1

Per gli anni 2000-2003 è stanziato un importo massimo di 1514,4 milioni di franchi per finanziare le seguenti istituzioni che promuovono la ricerca:

- a. Fondo nazionale svizzero per le ricerche scientifiche (compresi i Poli di ricerca nazionali, la conclusione dei lavori nei programmi prioritari e i docenti borsisti del FNS);
- b. Accademie scientifiche svizzere;
- c. Dizionari nazionali;
- d. Dizionario storico svizzero.

Art. 2

I Poli di ricerca nazionali sono segnatamente scelti nei seguenti settori:

- a. scienze della vita;
- b. scienze umane e sociali;
- c. sviluppo sostenibile e ambiente;
- d. tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Art. 3

Nell'ambito dei compiti loro assegnati, le istituzioni che promuovono la ricerca adottano provvedimenti per attuare una politica a favore delle giovani leve orientata sulla parità e per promuovere i «gender studies».

¹ FF 1999 243

Art. 4

Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 28 settembre 1999

Consiglio nazionale, 23 settembre 1999

Il presidente, Rhinow

La presidente, Heberlein

Il segretario, Lanz

Il segretario, Anliker